
INDICE

Chimec S.p.A.

Modello di organizzazione, gestione e controllo
ex D. Lgs. n. 231 del 8 giugno 2001

PARTE SPECIALE “D”

I REATI CONTRO DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

1. – I reati di criminalità organizzata di cui all'art. 24-ter D. Lgs. n. 231/2001: profili generali

- 1.1. - Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
- 1.2. - Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.)
- 1.3. - Trattamento sanzionatorio

2. – Aree a rischio

3. – Principi generali di comportamento e modalità di attuazione

1. – I reati di criminalità organizzata di cui all’art. 24-ter D. Lgs. n. 231/2001: profili generali

L’inserimento, nel 2009, dei delitti contro la criminalità organizzata tra i c.d. reati presupposto previsti dal D. Lgs. n. 231/2001 non rappresenta una novità assoluta. Ed invero, l’articolo 10 della Legge n. 146/2006 (*“Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale”*) aveva già previsto taluni delitti associativi tra i reati presupposto della responsabilità amministrativa dell’ente, seppur circoscrivendo la stessa responsabilità alle ipotesi in cui i reati rivestissero carattere transnazionale. Con l’estensione di tali delitti anche all’ambito nazionale il legislatore ha tentato, quindi, di fornire una risposta all’esigenza di rafforzare la lotta contro i fenomeni di criminalità di impresa.

In particolare, l’art. 2 comma 29 della legge n. 94/2009, inserendo l’art. 24-ter nell’articolo del testo normativo dedicato ai reati presupposto, ha aggiunto, al comma 1, una prima serie di reati, i più gravi:

- associazione per delinquere finalizzata alla riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù, alla tratta di persone o all’acquisto e alienazione di persone in stato di schiavitù (art. 416 comma 6 c.p.);
- associazione di stampo mafioso (art. 416-bis c.p.);
- scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.);
- sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.);
- delitti commessi avvalendosi delle condizioni derivanti dalla presenza di un’associazione di tipo mafioso ovvero al fine di agevolare l’attività, delitti per i quali si configura l’aggravante dell’art. 7 l. n. 203/1991;
- associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. n. 309/1990).

Il comma secondo della norma citata prevede, inoltre, quali potenziali fonti di responsabilità dell’ente, i seguenti delitti:

- associazione per delinquere (art. 416 c.p.);

- art. 407 comma 2 lett. a) n. 5 c.p.p. (“delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra, di esplosivi e di armi clandestine”).

Da una prima analisi delle attività nel cui ambito possono essere commessi i reati elencati, è emersa l'inapplicabilità alla Società delle fattispecie delittuose di cui agli artt. 416 comma 6, 416-ter e 630 c.p., 74 D.P.R. n. 309/1990, 407 comma 2 lett. a) n. 5 c.p.p.

1.1. - Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)

Il delitto in rubrica ricorre “*quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti*”.

Il reato in esame costituisce il modello c.d. tipico di reato associativo, per la cui configurazione è richiesta la sussistenza di un sodalizio criminoso sufficientemente stabile e finalizzato alla commissione di un numero indeterminato di reati fine.

Si tratta di condotte dotate di una carica offensiva che deriva dalla sola esistenza del vincolo associativo, elemento di per sé idoneo a mettere in pericolo, anche solo in maniera potenziale, l'ordine pubblico. Al riguardo, occorre specificare che i consociati risponderanno sempre del delitto associativo in ragione della sola sussistenza del sodalizio (accompagnato da una minima forma organizzativa), a nulla rilevando la concreta commissione di altra fattispecie scopo, la quale potrà consistere in qualsivoglia reato previsto nel codice penale, inclusi quelli già analizzati nelle altre Parti Speciali del presente Modello di organizzazione e controllo.

99

Inoltre, ove dovesse essere realizzato taluno dei reati fine, ciascun correo risponderà anche di quest'ultimo in concorso formale¹ con il delitto associativo, potendo altresì ricorrere l'istituto del reato continuato².

Il delitto in esame è comunemente definito “plurisoggettivo necessario” differenziandosi, sotto questo profilo, dal concorso eventuale di persone nel reato ai sensi dell'art. 110 c.p.: il primo necessita della sussistenza di un vincolo associativo stabile che permanga anche dopo la commissione

¹ L'art. 81, comma I c.p. definisce il concorso formale di reati: “*è punito con la pena che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata fino al triplo chi con una sola azione od omissione viola diverse disposizioni di legge ovvero commette più violazioni della medesima disposizione di legge*”.

² L'art. 81 comma II c.p. definisce il c.d. reato continuato: soggiace alla medesima pena prevista al comma precedente “*chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno criminoso, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di legge*”. Occorre specificare che l'inciso “medesimo disegno criminoso” deve essere inteso nel senso di una progettazione *ab origine* di una serie ben individuata di illeciti, concepiti almeno nelle sue linee essenziali.

dei reati fine, mentre nel secondo caso manca un requisito siffatto, in quanto il sodalizio criminoso ha natura occasionale, ovvero è destinato a cessare una volta commessa la fattispecie concertata dai correi.

Non è esclusa, invece, la possibilità che si configuri il c.d. “concorso esterno” nel delitto associativo, il quale troverà applicazione ove l’agente, pur non partecipando all’associazione stessa, si limiti a fornire un contributo cosciente, volontario e riconducibile - sotto il profilo causale - ad un apporto concreto volto a favorire le attività e gli scopi del sodalizio.

Il reato in esame ha natura permanente: di conseguenza, con riferimento al momento consumativo, la condotta è destinata a cessare nel momento in cui l’associazione è sciolta (ad es. per decisione dei compartecipi o per l’arresto dei sodali) o comunque ove venga meno il numero minimo di consociati richiesto dalla legge.

Sotto il profilo dell’elemento soggettivo, trattasi di delitto a natura dolosa, in relazione al quale si richiede la sussistenza in capo a ciascun sodale, a prescindere dal ruolo specifico ricoperto, della consapevolezza del vincolo associativo permanente e della volontà di contribuire attivamente alla vita dell’organizzazione; si tratta quindi di dolo specifico.

1.2. - Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-*bis* c.p.)

100

Chiunque fa parte di un’associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l’associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.

L’associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l’associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.

L’associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell’associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta (8) e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere (9), che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Il delitto in esame attiene ad una particolare forma di reato associativo, i cui tratti essenziali sono pressoché identici alla previsione di cui all'art. 416 c.p.

L'unico elemento differenziante, oltre alle ipotesi in cui il delitto *de quo* è aggravato, è da rinvenire nel c.d. metodo mafioso di cui l'associazione si avvale per perseguire i propri fini.

Detto requisito è definito in maniera esaustiva al comma III della norma in esame e, in linea generale, deve essere inteso come il carattere tipico del *modus operandi* dell'associazione di stampo mafioso, in assenza del quale ricorrerebbe l'ordinaria previsione di cui all'art. 416 c.p.

101

In primo luogo, un dato siffatto permette di affermare che l'agire del sodalizio presuppone necessariamente una sua proiezione verso l'esterno della struttura associativa.

Tale premessa comporta che il metodo mafioso non può avere natura occasionale, bensì deve essere radicato nel territorio di riferimento e idoneo, in ragione di un suo continuo e perdurante esercizio, a provocare un conseguente stato di omertà e assoggettamento psicologico nei confronti del destinatario dell'azione delittuosa.

Ciò, quindi, presuppone che, a seguito dell'estrinsecarsi del *modus operandi* dell'associazione, la vittima non abbia un modo diverso di determinare la propria condotta se non nella direzione imposta dai sodali.

In secondo luogo, tale forza intimidatrice, oltre ad essere finalizzata al compimento di una serie indeterminata di delitti, è diretta, altresì, ad ottenere il controllo di attività economiche, di concessioni o ad accaparrarsi lo svolgimento di appalti o servizi pubblici o, infine, a turbare il libero esercizio del diritto di voto, mediante attività indirizzata a conseguire voti per sé o per altri.

Una volta chiarito che il carattere tipico del reato in esame è il c.d. metodo mafioso, occorre specificare che tale elemento, oltre a differenziare il reato *de quo* dal delitto generale di cui all'art. 416 c.p., qualifica le ulteriori forme di delinquenza organizzata che, pur non rientrando nelle associazioni

tipicamente conosciute come la camorra o la 'ndrangheta, sono alle stesse accumulate ove si avvalgano del medesimo *modus operandi* per perseguire i propri scopi illeciti.

Infine, come per il delitto di cui all'art. 416 c.p., è configurabile il concorso esterno nella fattispecie associativa di stampo mafioso.

1.3. - Trattamento sanzionatorio

Ai sensi dell'art. 24-ter del Decreto "In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3".

102

2. – Aree a rischio

Tenuto conto dell'attività principalmente svolta da Chimec, sono state individuate le seguenti aree a rischio:

- le procedure per la selezione del personale;
- la gestione e lo svolgimento delle attività relative all'approvvigionamento di materie prime, anche mediante l'intermediazione di terzi;
- le regole per la scelta di fornitori e di vettori con cui intrattenere rapporti di natura contrattuale per la somministrazione di beni e servizi;
- le procedure per l'individuazione dei *partners* con cui Chimec decida di intrattenere rapporti professionali per lo svolgimento della sua attività;
- i protocolli relativi alla gestione della clientela, con particolare riferimento all'accreditamento della stessa.

103

Poiché i delitti di criminalità organizzata possono essere finalizzati anche alla commissione dei reati già analizzati nelle singole Parti Speciali, si ritiene opportuno specificare che le aree a rischio sopra menzionate andranno integrate con le altre precedentemente individuate in relazione a ciascuna fattispecie oggetto di trattazione nelle altre Parti del presente Modello.

Tale precisazione si ritiene necessaria per ragioni strettamente legate alla formazione di un Modello quanto più efficace e in linea con il dettato normativo del Decreto.

Le aree indicate assumono rilevanza anche nell'ipotesi in cui le attività sopra elencate siano eseguite, in tutto o in parte, da persone fisiche o giuridiche in nome o per conto di Chimec, in virtù di apposite deleghe o per la sottoscrizione di specifici rapporti contrattuali, dei quali deve essere tempestivamente informato l'OdV.

3. – Principi generali di comportamento e modalità di attuazione

Scopo della presente Parte Speciale è quello di fornire adeguati sistemi comportamentali da adottare per scongiurare la concretizzazione del rischio di commissione dei reati oggetto di analisi, dai quali deriverebbe l'attivazione del sistema sanzionatorio previsto dal Decreto ove venisse accertata la responsabilità dell'Ente.

Tali regole di condotta si applicano a tutti i Destinatari³ del Modello e, in particolare, ai soggetti esterni alla Società, nonché a tutti coloro che svolgono le proprie mansioni nelle aree di rischio segnalate nel paragrafo che precede e in quelle delle altre Parti Speciali.

La diffusione e l'attuazione di detti sistemi sono rimessi al Consiglio di Amministrazione di Chimec, in collaborazione con l'OdV.

I Destinatari sono tenuti a conoscere e a rispettare tutte le regole di cui alla presente Parte Speciale, nonché:

- il Codice Etico;
- il sistema disciplinare;
- le procedure e i principi applicativi per la selezione del personale, di *partners* o altri professionisti con cui Chimec intenda intrattenere rapporti lavorativi;
- le regole e i sistemi previsti nello svolgimento dell'attività di approvvigionamento e somministrazione di materie prime, ivi incluse quelle relative al trasporto, alla lavorazione e messa in sicurezza di dette sostanze, nonché qualsiasi altra mansione strettamente connessa o propedeutica a dette attività.

È fatto espresso divieto a tutti i destinatari e collaboratori esterni a Chimec - debitamente informati mediante apposite clausole contrattuali - di tenere condotte di qualsiasi natura che possano favorire la commissione di delitti di criminalità organizzata.

Nello specifico, in relazione alle procedure per la selezione del personale e di scelta di eventuali *partners* e/o fornitori, i Destinatari sono tenuti ad applicare i seguenti criteri per scelta:

- professionalità rispetto all'incarico o le mansioni da ricoprire;
- parità di trattamento;
- esibizione del casellario giudiziario e dei carichi pendenti, non anteriore a tre mesi;

³ Per la definizione di "Destinatari", si rinvia alla Parte Generale del Modello, Glossario.

- assunzione di informazioni sulla professionalità, sulle competenze e sui ruoli precedentemente ricoperti dalla risorsa.

Con riferimento alla gestione di rapporti economici con i fornitori, ai vettori e/o altri *partners* esterni è imposto di:

- procedere alla creazione di flussi finanziari tracciabili;
- utilizzare specifici conti correnti bancari e/o postali da destinare a dette attività e/o rapporti, i cui estremi e le relative regole di gestione e tracciabilità dovranno essere inserite in apposite clausole contrattuali da far sottoscrivere ai relativi fornitori e/o *partners*;
- imporre, quale unico metodo di pagamento, lo strumento del bonifico bancario o postale, nonché qualsiasi altro metodo che assicuri la piena tracciabilità.

Con lo scopo di evitare il rischio di infiltrazioni criminali nell'esercizio dell'attività di impresa, sono altresì imposte specifiche regole di comportamento a carico dei componenti degli organi di gestione e controllo di Chimec.

In particolare, coloro che ricoprono posizioni apicali, limitatamente alle funzioni a loro affidate, sono:

- obbligati a non sottostare a qualsivoglia richiesta contraria alla legge o ai precetti contenuti nel presente Modello e, inoltre, devono tempestivamente informare il Consiglio di Amministrazione e l'Autorità Giudiziaria;
- ove vengano a conoscenza di fatti o eventi che possano favorire infiltrazioni della criminalità organizzata, ovvero se sottoposti a ricatti o minacce, devono avvertire le Autorità competenti e, ove le circostanze lo richiedano, depositare denuncia o querela.

Sottostanno agli obblighi di cui ai precedenti punti anche i componenti dell'OdV.

Inoltre, si intendono qui richiamati i precetti comportamentali adottati nelle altre Parti Speciali del Modello, in ragione del pericolo di commistione delle fattispecie di reato trattate, unitamente al fenomeno della criminalità organizzata.

Infine, il Consiglio di Amministrazione di Chimec potrà prevedere ulteriori misure a maggiore tutela delle aree di rischio individuate e ad integrazione dei comportamenti sopra elencati.